



COMUNE DI FLORESTA

Provincia Messina

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 136 del Reg.	OGGETTO: Avvio delle procedure per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 75/2017, dell'art. 3 della L.R. 27/2016 e della L.r. 8 dell'08 maggio 2018.
Data 09.10.2018	

L'anno duemiladiciotto il giorno nove del mese di ottobre alle ore 11,30 presso la sala delle adunanze del Comune suddetto, Convocata con l'osservanza delle modalità di legge si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

1) ANTONINO CAPPADONA	Sindaco
2) FILIPPO MONFORTE	Vice Sindaco
3) MARIO BASILIO CASELLA	Assessore
4) FEDERICA LUPICA RINATO	Assessore
	Totale

Presente	Assente
X	
X	
	X
X	
3	1

Risultano assenti i signori:

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Alberto Alfano

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sulla proposta in oggetto indicata.

Atto di indirizzo politico

Il sottoscritto Segretario comunale, su indicazione del Sindaco Antonino Cappadonia, propone all'esame della Giunta Municipale la seguente proposta, dichiarando di non trovarsi in conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/90.

PREMESSO che attualmente risultano in servizio presso l'Ente, in forza delle disposizioni legislative regionali di settore emanate negli anni, n. 9 unità di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato per 24 ore settimanali;

CHE i suddetti lavoratori provengono dal regime transitorio dei lavoratori socialmente utili ricompresi nell'elenco di cui al co. 1, art. 30 della L.r. n. 5/2014;

PRESO ATTO che tali lavoratori subordinati assunti con contratto a termine, risultano implementati da tempo nella dotazione organica dell'Ente con le rispettive professionalità, in coerenza con il fabbisogno funzionale dei diversi uffici e servizi in cui gli stessi sono incardinati;

CHE con deliberazione della Giunta Municipale n. 02 del 04.01.2018 il loro rapporto di lavoro è stato da ultimo prorogato fino al 31 dicembre 2018;

CONSIDERATO che rientra tra i programmi prioritari della Amministrazione il superamento del precariato mediante la stabilizzazione a tempo indeterminato dei 9 lavoratori contrattisti, nel rispetto della normativa nazionale e regionale, il cui apporto risulta determinante per il buon andamento della macchina amministrativa;

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 15 del 30.01.2018 con la quale, nell'approvare il piano triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2018-2020 da un lato, si prevedeva la stabilizzazione a tempo indeterminato a 24 ore di n. 9 lavoratori a contratto part-time subordinando la copertura degli oneri al finanziamento regionale stabilendosi, espressamente, la possibilità/necessità di modificare la programmazione stessa qualora fossero intervenute variazioni normative e/o emanazioni di circolari;

DATO ATTO che la L.r. 8 maggio 2018 n. 8 recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018 "Legge di stabilità regionale" (in particolare l'art. 26), rappresenta e costituisce in materia di stabilizzazioni dei precari delle autonomie locali norma di completamento della attuale normativa nazionale e regionale in tema di stabilizzazioni;

VISTO l'art. 20 del d.lgs. 75/2017 che detta speciali disposizioni volte ad offrire una tutela rispetto a forme di precariato protrattesi nel tempo, valorizzando, nel rispetto delle regole di cui all'art. 97 Cost., le professionalità da tempo maturate e poste al servizio delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con i fabbisogni e le esigenze organizzative e funzionali di ciascuna amministrazione;

VISTE le circolari del Ministro per la semplificazione nn. 3/2017 e 1 e 2 del 2018 che dettano indirizzi operativi per l'applicazione della speciale disciplina volta al superamento del precariato;

RICHIAMATE in particolare le linee guida emanate dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 6-ter, co. 1 del D.lgs. 165/2001, pubblicate lo scorso 08 maggio e della importanza e centralità dalle stesse riconosciuto allo strumento programmatico del Piano Triennale del Fabbisogno del personale;

CONSIDERATO che le procedure di reclutamento speciale transitorio previste dalla richiamata normativa debbono svolgersi nel triennio 2018/2020 e sono rivolte ai soggetti in possesso dei requisiti previsti dai commi 1 e 2 dell'art. 20 cit.;

DATO ATTO, in particolare, che l'art. 20, comma 1 consente l'assunzione (cd. diretta) a tempo indeterminato del personale non dirigenziale con contratto a tempo determinato che possieda tutti i seguenti requisiti:

- a) risulti in servizio, anche per un solo giorno, successivamente alla data del 28 agosto 2015, con contratto di lavoro a tempo determinato presso l'amministrazione che deve procedere all'assunzione;
- b) sia stato assunto a tempo determinato attingendo ad una graduatoria, a tempo determinato o indeterminato, riferita ad una procedura concorsuale - ordinaria, per esami e/o titoli, ovvero anche prevista in una normativa di legge- in relazione alle medesime attività svolte e intese come mansioni dell'area o categoria professionale di appartenenza, procedura anche espletata da amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;
- c) abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze della stessa amministrazione che procede

all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni. Gli anni utili da conteggiare ricomprendono tutti i rapporti di lavoro prestato direttamente con l'amministrazione, anche con diverse tipologie di contratto flessibile, ma devono riguardare attività svolte o riconducibili alla medesima area o categoria professionale che determina poi il riferimento per l'amministrazione dell'inquadramento da operare, senza necessità poi di vincoli ai fini dell'unità organizzativa di assegnazione;

DATO ATTO, altresì, che l'art. 20, comma 2, consente alle amministrazioni, per il triennio 2018-2020, in alternativa alla stabilizzazione "diretta" di cui al comma 1, di bandire procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che possieda tutti i seguenti requisiti:

a) risulti titolare, successivamente alla data del 28 agosto 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso, quindi anche i soggetti titolari di collaborazioni coordinate e continuative;

b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso;

VISTI, inoltre, i commi 3, 4 e 12 del D.lgs. 75/2017:

Comma 3. *"Ferma restando le norme di contenimento della spesa - di personale, le pubbliche amministrazioni, nel triennio 2018-2020, ai soli fini di cui ai commi 1 e 2, possono elevare gli ordinari limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato previsti dalle norme vigenti, al netto delle risorse destinate alle assunzioni a tempo indeterminato per reclutamento tramite concorso pubblico, utilizzando a tal fine le risorse previste per i contratti di lavoro flessibile, nei limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 20 luglio 2010, n. 122, **calcolate in misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015-2017** a condizione che le medesime amministrazioni siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale previa certificazione della sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte dell'organo di controllo interno di cui all'articolo 40-bis, comma 1, e che prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28;*

Comma 4 *"...Ai fini del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli enti territoriali delle predette regioni a statuto speciale, calcolano inoltre la propria spesa di personale al netto dell'eventuale cofinanziamento erogato dalle regioni ai sensi del periodo precedente;*

Comma 12 *"Ai fini delle assunzioni di cui al comma 1, ha priorità il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente Decreto;*

CONSIDERATO che la stabilizzazione del personale precario utilizzato dalle pubbliche amministrazioni non costituisce un diritto soggettivo del lavoratore a termine ma una scelta organizzativa che deve svolgersi in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'art.6, comma 2 del d.lgs. 165/2001 e s.m.i.: come ha affermato la Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Regione Siciliana, nella deliberazione 6.11.2014, n. 192/PAR, *"la programmazione presuppone la ricognizione dell'effettivo fabbisogno di personale dell'ente, in relazione (fra l'altro) alle funzioni istituzionali da svolgere, ai carichi di lavoro, alle risorse finanziarie a disposizione; il percorso programmatico viene compiuto sulla base dell'analisi delle necessità oggettive, non costituisce di certo uno strumento che possa giustificare di per sé un ampliamento della dotazione organica, sorretto dall'unica necessità di soddisfare l'esigenza di procedere a nuove assunzioni o alla stabilizzazione dei lavoratori precari [...] Il problema non è stabilire se la necessità di stabilizzare il personale precario debba influenzare e condizionare la programmazione, ma semmai di comprendere se, dopo aver effettuato l'analisi del fabbisogno in funzione delle esigenze effettive dell'ente, emerga o meno la necessità di utilizzare dei profili professionali che, in concreto, coincidono con quelli del personale"* precario in atto utilizzato dal Comune;

RICHIAMATA la l.r. 29.12.2016, n.27, contenente *"Disposizioni in materia di autonomie locali e per la stabilizzazione del personale precario"*, il cui art. 3, comma 6, dispone che per le assunzioni di soggetti inseriti nell'elenco di cui al richiamato art. 30, comma 1, della l.r. 5/2014, ai comuni *"a decorrere dalla data di assunzione, per l'intera durata del rapporto di lavoro, è riconosciuto un contributo [nei limiti della spesa complessivamente sostenuta dall'ente nell'anno 2015 e con riferimento al numero di ore oggetto dei rapporti di lavoro a tempo determinato in corso al 31 dicembre 2015] parametrato in base ai soggetti assunti"*;

PRESO ATTO che la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, con la circolare n. 3/2017 - prot.n. DFP 0067490 P - del 23/11/2017 recante “*Indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell’esperienza professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato.*”, al fine di guidare gli Enti nell’avvio delle procedure atte all’applicazione della speciale procedura di reclutamento del personale da stabilizzare aveva suggerito, nelle more dell’adozione delle linee di indirizzo e di orientamento nella predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale, di procedere, comunque, all’attuazione delle misure previste dall’articolo 20, a partire dal 2018, tenendo conto dei limiti derivanti dalle risorse finanziarie a disposizione e **delle figure professionali già presenti nella dotazione organica;**

DATO ATTO che la L.r. 8 maggio 2018 n. 8 recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2018 “Legge di stabilità regionale” (in particolare l’art. 26), rappresenta e costituisce in materia di stabilizzazioni dei precari delle autonomie locali norma di completamento dei sopra citati artt. 3 L.r. 27/2016 e 20 D.lgs. 75/2017;

RICHIAMATO l’art. 26 della L.r. 8/2018, che ai commi 6, 7 e 8 conferma la copertura finanziaria sia per l’anno 2018 che per l’ulteriore periodo ventennale (2019- 2038) in relazione alle procedure di stabilizzazione;

VISTO in particolare il comma 6 dell’art. 26 della l.r. 8 maggio 2018, n.8 in base al quale tali procedure **sono interamente riservate** ai soggetti in possesso dei requisiti di cui al citato art. 20 del d.lgs. 75/2017 e dell’art. 30 della l.r. 5/2014 i quali prestano servizio presso lo stesso ente;

CONSIDERATO, in particolare, altresì, che con il comma 8 del citato art. 26 della l.r. 8/2018 è stata esplicitata la copertura finanziaria sul bilancio regionale –già prevista dal comma 21 dell’art. 3 della l.r. 27/2016- **fino a tutto l’esercizio finanziario 2038 del contributo a carico della Regione concesso ai comuni a decorrere dalla data di assunzione con le speciali procedure di reclutamento di cui all’art. 20 del d.lgs. 75/2017 e per l’intera durata del rapporto di lavoro,** parametrato all’importo del contributo attualmente erogato per ciascun dipendente titolare di contratto a tempo determinato, e cioè pari all’importo erogato nel 2015 (cfr. art. 3, comma 10 della l.r. 27/2016, richiamato dal comma 6);

RITENUTO, pertanto, di potere completare e definire, alla luce della normativa regionale dello scorso mese di maggio che garantisce a regime, per il prossimo ventennio, il contributo regionale fino ad oggi assicurato, le procedure di stabilizzazione per come disciplinate dall’art. 20 del D.lgs. 75/2017 a partire dall’anno 2018, previa verifica della sussistenza di tutti i requisiti e presupposti anche finanziari previsti dalla norma richiamata, ivi compresa la capacità di sostenere a regime la spesa di personale derivante dallo speciale processo di reclutamento transitorio, anche nell’ipotesi in cui ci si dovesse avvalere della facoltà, pure prevista dall’art. 3, comma 1 della l.r. 27/2016, oltre che dall’art. 20, comma 3 del d.lgs. 75/2017, di elevare gli ordinari limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato previsti dalle norme vigenti, al netto delle risorse destinate alle assunzioni a tempo indeterminato per reclutamento tramite concorso pubblico, **utilizzando a tal fine le risorse per assunzioni flessibili nei limiti del loro ammontare medio nel triennio 2015-2017;**

DATO ATTO che –secondo le indicazioni della circolare n. 3/2017- “*è opportuno che le amministrazioni adottino in ogni caso un atto interno, nel rispetto delle forme di partecipazione sindacale, in cui diano evidenza del personale in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 20, distinguendo i destinatari del comma 1 da quelli del comma 2, e definiscano le ragioni delle loro scelte con riferimento all’an, al quomodo e al quando. Si ritiene fondamentale stabilire preventivamente criteri trasparenti sulle procedure da svolgere dandone la dovuta pubblicità*” con particolare riguardo alle “modalità di svolgimento delle procedure concorsuali riservate di cui all’art. 20, comma 2;

RITENUTO, **pertanto, necessario impartire puntuali direttive** politiche ai Responsabili dell’area Economico- finanziaria e Amministrativa, finalizzate all’avvio delle procedure per superare il precariato con i soggetti titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e *part time* in servizio presso il comune di Ucria, **avviando una puntuale attività ricognitoria,** che –tenendo conto dell’attuale dotazione organica e dei fabbisogni di personale coerenti con gli obiettivi strategici contenuti nel piano assunzionale 2018/2020, indichi:

- 1) la sussistenza in capo al Comune di Floresta a dei requisiti e presupposti previsti dall’art. 20 del D.lgs. 75/2017 e dall’art. 3 della l.r. 27/2016 per avviare il piano di reclutamento speciale previsto in via transitoria dalla normativa richiamata al fine di stabilizzare con contratto a tempo indeterminato *part-time* gli attuali lavoratori subordinati con contratto a tempo determinato a 24 ore;

- 2) l'elenco del personale in possesso dei requisiti previsti dall'art. 20 del d.lgs. 75/2017, distinguendo i destinatari del comma 1 da quelli del comma 2;
- 3) l'individuazione della capacità assunzionale, analiticamente determinata con riferimento ai risparmi da cessazioni e ai vincoli normativi vigenti, con l'indicazione della quota di capacità assunzionale ordinaria che deve necessariamente essere destinata al reclutamento ordinario e della quota destinata al reclutamento speciale (50% di quella ordinaria);
- 4) l'indicazione delle eventuali ulteriori risorse assunzionali aggiuntive (intera quota media del triennio 2015-2017 delle **risorse per assunzioni flessibili ex art. 9 co.28 dl. 78/2010**) previste dall'art. 3, comma 1 della l.r. 27/2016, quantificate nei limiti di cui al comma 3 dell'art. 20 del d.lgs. 75/2017, che possono essere destinate –ferma restando l'acquisizione della certificazione da parte del Revisore dei conti- al reclutamento speciale dei precari;
- 5) il numero di contratti a tempo indeterminato che possono essere stipulati, l'indicazione di eventuale regime orario *part-time* che non può essere inferiore a quello in essere con il medesimo lavoratore al 31 dicembre 2015, ed il tempo di attuazione e conclusione del piano straordinario, compatibile con gli strumenti del ciclo di bilancio;
- 6) le modalità di svolgimento delle procedure di reclutamento e/o di conclusione di procedure già avviate e interrotte nell'attesa di definitivi interventi normativi, e i criteri di svolgimento delle stesse;

CONSIDERATA, inoltre, la necessità di fare precedere la conclusione del piano di stabilizzazione dalla adozione obbligatoria, per come ricordato da ultimo anche dal Decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di atti amministrativi programmatici e ricognitivi che costituiscono condizioni per la legittima assunzione di personale;

PRESO ATTO degli avvenuti adempimenti propedeutici relativi alla ricognizione delle eventuali eccedenze di personale ai sensi dell'art.33, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 8 (cfr. deliberazione di G.M. n. 59 del 06 marzo 2018);

RITENUTO necessario provvedere preliminarmente alla:

- APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI AZIONI POSITIVE IN MATERIA DI PARI OPPORTUNITA' per il triennio 2018-2020 (art.48, comma 1, del D.L.gs n.198/2006 e art. 6, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001);
- ATTIVAZIONE DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA PER LA CERTIFICAZIONE DEI CREDITI (ART. 27 D.L N. 66/2014);
- COMUNICAZIONE ALLA FUNZIONE PUBBLICA ED ALLA STRUTTURA REGIONALE AI FINI DELLA ASSEGNAZIONE DI EVENTUALE PERSONALE IN DISPONIBILITA' (articolo 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001);
- APPROVAZIONE DEL NUOVO PROGRAMMA ANNUALE E TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2018-2020 che contenga conto delle previsioni del piano di stabilizzazione alla luce della normativa regionale n. 8/2018;
- APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELLA PERFORMANCE 2018-2020;

DATO ATTO che il presente provvedimento costituisce mero atto di indirizzo politico per cui può prescindere dai pareri di cui all'art. 53, della legge n. 142/90 nel testo recepito dalla l.r. 48/1991 e smi;

SI PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE

Di autorizzare i Responsabili delle aree Economico-finanziaria e Amministrativa ad avviare le procedure per il superamento del precariato nel Comune di Ucria tramite la predisposizione degli atti propedeutici da sottoporre alle Giunta civica, per il successivo avvio del confronto con le organizzazioni sindacali e le rappresentanze dei lavoratori finalizzato ad individuare le professionalità da reclutare –in coerenza con la nuova programmazione triennale del fabbisogno di personale 2018/2020, da adottare alla luce della l.r. 8/2018;

La stesura della nuova programmazione del fabbisogno di personale 2018-2020 dovrà tenere conto attestare:

- 1) la sussistenza in capo al Comune di Floresta dei requisiti e presupposti previsti dall'art. 20 del d.lgs. 75/2017 e dall'art. 3 della l.r. 27/2016 per avviare il piano di reclutamento speciale previsto in via transitoria

dalla normativa richiamata;

2) l'elenco del personale in possesso dei requisiti previsti dall'art. 20 del d.lgs. 75/2017, distinguendo i destinatari del comma 1 da quelli del comma 2;

3) l'individuazione della capacità assunzionale, analiticamente determinata con riferimento ai risparmi da cessazioni e ai vincoli normativi vigenti, con l'indicazione della quota di capacità assunzionale che deve necessariamente essere destinata al reclutamento ordinario e della quota destinata al reclutamento speciale a regime (50% delle ordinarie capacità assunzionali);

4) l'indicazione delle risorse assunzionali aggiuntive eventualmente necessarie previste dall'art. 3, comma 1 della l.r. 27/2016, quantificate nei limiti di cui al comma 3 dell'art. 20 del d.lgs. 75/2017, che possono essere destinate (media triennio spese per lavoro flessibile);

5) il numero di contratti a tempo indeterminato che possono essere stipulati, l'indicazione di eventuale regime orario *part-time* che non può essere inferiore a quello in essere con il medesimo lavoratore al 31 dicembre 2015, ed il tempo di attuazione e conclusione del piano straordinario, compatibile con gli strumenti del ciclo di bilancio;

Di dare, inoltre, indirizzi agli Uffici competenti al fine di predisporre i seguenti adempimenti:

APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE 2018-2020 DI AZIONI POSITIVE IN MATERIA DI PARI OPPORTUNITA' (art.48, comma 1, del D.L.gs n.198/2006 e art. 6, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001);

APPROVAZIONE DEL NUOVO PROGRAMMA ANNUALE E TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2018-2020 che contenga conto delle previsioni del piano di stabilizzazione alla luce della normativa regionale n. 8/2018;

APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELLA PERFORMANCE 2018-2020;

ATTIVAZIONE DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA PER LA CERTIFICAZIONE DEI CREDITI (ART. 27 D.L N. 66/2014);

COMUNICAZIONE ALLA FUNZIONE PUBBLICA ED ALLA STRUTTURA REGIONALE AI FINI DELLA ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE IN DISPONIBILITA' (articolo 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001);

Di trasmettere la presente deliberazione ai Rappresentanti dei lavoratori per l'avvio del confronto anche con le OO.SS, finalizzato ad individuare le professionalità da reclutare –in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2018/2020- secondo la speciale disciplina di cui all'art. 20 del d.lgs. 75/2017 e all'art. 3 della l.r. 27/2016;

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ex art. 12, comma 2 della legge regionale n. 44/1991.

Il Responsabile dell'Istruttoria

Il Segretario comunale
F.to Dott. Alberto Alfano

Il Proponente

Il Sindaco
F.to Antonino Cappadona

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la sopra estesa proposta di deliberazione relativa all'argomento in oggetto;

Ritenuta la necessità di provvedere in merito e fatte proprie le motivazioni e le argomentazioni addotte in ordine al provvedimento proposto;

Con voti favorevoli espressi in forma palese;

DELIBERA

Di approvare integralmente la su estesa proposta, ivi comprese le motivazioni in fatto e in diritto esposte in premessa.

Successivamente, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta

IL SINDACO
F.to Antonino Cappadona

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Alberto Alfano

L'Assessore
F.to Filippo Monforte

Il sottoscritto, Segretario Comunale visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- Che la presente deliberazione in applicazione dell'art. 11 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, come modificato dall'art. 127, comma 21, della L.R. n. 17/2004,

Pubblicata all'albo pretorio on-line del Comune il giorno 11.10.2018 per rimanervi per quindici giorni consecutivi e, quindi fino al 26.10.2018 con il nr. cron. 669

Dalla Residenza comunale _____

Timbro

Il Segretario Comunale
Dott. Alberto Alfano

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n° 44/1991.

E' divenuta esecutiva il _____, essendo decorsi giorni dieci consecutivi dall'inizio della pubblicazione.

Dalla Residenza comunale, 09.10.2018

Il Segretario Comunale

F.to Dott. Alberto Alfano
